

Proposta di legge regionale “Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito emergenza Covid-19”

Relazione illustrativa

La tutela del lavoro e la valorizzazione del sistema culturale rientrano fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana. Con la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” qualifica l’offerta del sistema dello spettacolo regionale. La grave emergenza epidemiologica da Covid- 19 ha imposto per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l’interruzione protratta delle attività di spettacolo.

In coerenza con i principi espressi dallo Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura anche il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, intende sostenere i lavoratori autonomi dello spettacolo che hanno avuto notevoli riduzioni degli introiti derivanti dall’interruzione protratta delle attività dello spettacolo. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 1.050.000,00 sussistente sull’apposito fondo di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) del bilancio del Consiglio regionale 2020-2021-2022, intende destinare una tantum sull’esercizio 2020 per interventi a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio della Toscana, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza Covid-19.

Nel contesto della presente misura, il Consiglio regionale intende prevedere anche la presentazione, da parte dei beneficiari, di una proposta di iniziativa culturale di valorizzazione dell’identità toscana.

Considerata la necessità di procedere celermente all’istruttoria tecnica delle domande di concessione dei contributi e alla relativa liquidazione a favore dei soggetti beneficiari, per la gestione dell’avviso pubblico si ritiene utile individuare, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa”, quale soggetto attuatore della misura, Sviluppo Toscana Spa società in house della Regione Toscana.;

I tempi tecnici richiesti per l’espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rendono opportuno prevedere l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La legge si compone di 7 articoli di cui si illustra sinteticamente il contenuto.

Articolo 1 – Finalità e oggetto

L’articolo si compone di un comma che enuncia come, in coerenza con i principi espressi dallo Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone interventi una tantum – anche a fronte della presentazione di una proposta di iniziativa culturale di valorizzazione dell’identità toscana - a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano attività in modo continuativo, sul territorio della Toscana quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza Covid-19.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

L'articolo si compone di un comma che stabilisce che gli interventi del Consiglio regionale sono destinati a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo, sul territorio toscano, da individuarsi con apposito avviso pubblico;

Articolo 3 – Modalità di accesso al contributo

L'articolo si compone di un comma che prevede che l'Ufficio di Presidenza con deliberazione di indirizzo individua ai fini dell'emanazione dell'avviso pubblico, le tipologie di beneficiari tramite i relativi codici Ateco, le modalità per l'accesso al contributo e la quota ed i criteri per la premialità delle proposte di valorizzazione culturale con particolare riferimento all'identità toscana.

Articolo 4 - Contributi

Il comma 1 stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum per spese correnti nell'anno 2020 entro il limite massimo di spesa pari ad euro 1.000.000,00 a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il comma 2 prevede che i contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.

Il comma 3 prosegue stabilendo, in omaggio al principio di semplificazione, che il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il comma 4, infine, dispone che i contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 2.000,00.

Articolo 5 - Domande di concessione del contributo

L'articolo si compone di un comma che prevede che l'istruttoria tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 4 delle domande di concessione del contributo e la relativa liquidazione, compresi tutti gli adempimenti connessi è affidata a Sviluppo Toscana Spa per un costo complessivo non superiore ad euro 50.000,00.

Articolo 6 - Erogazione del contributo

L'articolo si compone di un solo comma e prevede che la domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso pubblico emanato dall'ufficio competente del Consiglio regionale.

Articolo 7 - Norma finanziaria

L'articolo si compone di un solo comma che riguarda la disposizione che garantisce copertura finanziaria alla legge per la sola annualità 2020 per euro 1.000.000,00 di cui all'articolo 3 e di euro 50.000,00 di cui all'articolo 4 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 1.050.000,00.

Articolo 8 - Entrata in vigore

La norma stabilisce l'entrata in vigore d'urgenza della legge, fissandola al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.